



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LUIGI EINAUDI

Direzione e uffici: Via Mazenta, 51 – 20013 Magenta (MI) – codice fiscale n. 93035720155

e-mail: miis09100v@istruzione.it Posta Elettronica Certificata: miis09100v@pec.istruzione.it

Sito: <https://www.einaudimagenta.edu.it>

Sedi associate:

ITCG e Liceo Artistico “L.Einaudi”
Via Mazenta, 51 – 20013 Magenta
Tel. 0297297101–0297298766–fax. 0297291135
e-mail: miis09100v@istruzione.it

IPSIA “Leonardo da Vinci”
Via Novara, 113 – 20013 Magenta
Tel. 029793197 – fax. 0297297672
e-mail: miis09100v@istruzione.it

Circ. n. 14

Magenta, 23/09/2024

Alle docenti e ai docenti
Al personale ATA

Oggetto: Incarichi extraistituzionali del personale scolastico.

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. su quanto contenuto nella presente circolare e si raccomanda la presa visione e la corretta applicazione di quanto notificato.

Disciplina dell'incompatibilità

La disciplina in oggetto è regolata: dalla legge 662/96 art 60 e 61; dall' ex art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e successive modifiche e integrazioni; dall' art. 508 del D.Lgs. 297/94; dalla nota MIUR prot. 1584 del 29/07/05 e dalla nuova nota MI 21198 del 31/08/2020

Il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno previa comunicazione ed autorizzazione del Dirigente Scolastico può:

a) esercitare le libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio; L'esercizio della libera professione è subordinata alle seguenti ulteriori limitazioni:

- che gli eventuali incarichi professionali non siano conferiti dalle amministrazioni pubbliche,
- che l'eventuale patrocinio in controversie non coinvolga come parte una pubblica amministrazione.
- Infine, perché l'attività possa considerarsi di tipo libero professionale è necessario che sia prevista l'iscrizione ad uno specifico albo professionale o ad un elenco speciale.

b) svolgere lavori occasionali e saltuari a vario titolo retribuiti. Si evidenzia l'importanza della saltuarietà e dell'occasionalità della prestazione lavorativa. Sono, quindi, autorizzabili le attività non di lavoro subordinato esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitudine, non diano luogo ad interferenze con l'impiego.

L'attività esercitata inoltre:

- non deve essere in conflitto con gli interessi dell'amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
- non deve pregiudicare il regolare svolgimento della propria attività di docente.

c) svolgere qualsiasi altra attività a titolo gratuito e non ricompresa nella specifica qui evidenziata.

Inoltre, per il personale docente l'art. 508, comma 10 del D.Lgs. 297/94 prevede l'impossibilità ad esercitare attività commerciale, industriale e professionale, l'assunzione o il mantenimento di impieghi alle dipendenze di privati, l'accettazione di cariche in società costituite a fine di lucro, tranne in società

od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

In sintesi:

Attività compatibili (senza autorizzazione preventiva del dirigente scolastico):

- partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose e così via che siano collegate a diritti e libertà costituzionalmente garantiti;
- attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socioassistenziale senza scopo di lucro;
- utilizzazione economica da parte dell'autore o dell'inventore di opere d'ingegno;
- partecipazione a convegni e seminari, se effettuata a titolo gratuito ovvero venga percepito unicamente il rimborso spese;
- incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali ai dipendenti distaccati o in aspettativa non retribuita per motivi sindacali.

Attività compatibili (previa autorizzazione preventiva del dirigente scolastico):

- collaborazioni, anche retribuite, con riviste, giornali e simili;
- tutte le attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
- incarichi conferiti da altre pubbliche amministrazioni a condizione che non interferiscano con l'attività principale;
- collaborazioni plurime con altre scuole;
- partecipazione a società agricole a conduzione familiare quando l'impegno è modesto e di tipo non continuativo;
- attività di amministratore di condominio limitatamente al proprio condominio;
- incarichi presso le commissioni tributarie;
- incarichi come revisore contabile;
- lezioni private ad alunni che non frequentano il proprio istituto.

Attività assolutamente non compatibili

- Lezioni private ad alunni iscritti e frequentanti il proprio istituto;
- cariche in società costituite a scopo di lucro;
- titolare di agenzie, laboratori e tutte le attività che non si configurano come occasionali;
- altri rapporti di lavoro in qualità di dipendente pubblico.

Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale valgono le medesime regole per coloro la cui prestazione lavorativa sia superiore al 50%, ferma restando la specificità della disciplina di svolgimento dell'attività lavorativa formalizzata nell'istanza presentata dal personale docente e nell'accoglimento della medesima da parte dell'Amministrazione Pubblica.

Restano esclusi dalla disciplina gli incarichi conferiti al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazioni lavorative non superiori al 50% di quelle a tempo pieno.

Per quanto sopra, appare opportuno evidenziare che i docenti dell'Istituto che si trovano nelle condizioni suindicate dovranno compilare e sottoscrivere apposita richiesta, secondo la propria situazione, al fine di poter adempiere a specifici obblighi di legge e regolamentari.

Si rammenta che la violazione di dette norme può costituire giusta causa di licenziamento.

I dipendenti a part time che non superano il 50% della prestazione lavorativa obbligatoria (ad esempio un ata che svolge 18 ore settimanali) possono svolgere un'altra attività lavorativa sia come dipendente (mai con una amministrazione pubblica) sia come lavoratore autonomo a condizione che

tali attività non comportino un conflitto di interesse con la specifica attività di servizio del dipendente. Infine, i dipendenti a tempo parziale con orario non superiore al 50% se iscritti ad albi professionali non possono comunque svolgere incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni e non possono assumere il patrocinio legale in quelle controversie dove è coinvolta una pubblica amministrazione (comma 56 bis dell'art. 1 della legge 662 del 1996 come modificata dalla legge 28 maggio 1997 n. 140).

Al di là dei casi di incompatibilità sopra ricordati, «*I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. [...] In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti*» (art. 53, c. 7, D.Lgs. n. 165/2001).

Al fine di evitare l'irrogazione delle sanzioni previste dal richiamato art. 53, comma 7, D.Lgs. 165/2001, si invita tutto il personale docente ed ATA a presentare domanda di autorizzazione al Dirigente Scolastico. affinché ne venga valutata la compatibilità e possa essere rilasciata la prescritta **autorizzazione**.

A tal fine saranno valutati:

- a) **occasionalità/abitualità dell'incarico**;
- b) **assenza/presenza di conflitto di interesse**;
- c) **non interferenza/interferenza con gli obblighi di servizio**, così come indicato dal

Dipartimento della Funzione pubblica nel documento disponibile al link:

https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/Lavoro%20pubblico/Rapporto%20di%20lavoro%20pubblico/criteri_generali_in_materia_di_incarichi_vietati.pdf

La domanda di autorizzazione deve essere presentata presso la segreteria ufficio protocollo utilizzando il modulo allegato.

In allegato nota esplicativa sulle incompatibilità redatta da USR Sicilia del 31/08/2020

Si ringrazia per la collaborazione.

La dirigente scolastica

Donata Barbaglia

*Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate*